



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti

SERVIZIO: di Trasporto Pubblico

UFFICIO: .Contratti di servizio, Concessioni e Politica Tariffaria

## GIUNTA REGIONALE

Seduta del ..... Deliberazione N. ....

L'anno ..... il giorno ..... del mese di .....

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. ....

con l'intervento dei componenti:

L'Estensore dott. Mario Litterio <small>(firma elettronica)</small>	Il Responsabile dell'Ufficio dott. Mario Litterio <small>(firma elettronica)</small>	Il Dirigente del Servizio dott. Tobia Monaco <small>(firma digitale)</small>
Il Direttore Regionale ing. Emidio Primavera <small>(firma digitale)</small>	Il Componente la Giunta dott. Marco Marsilio <small>(firma digitale)</small>	

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

dott. Marco Marsilio

(firma digitale)

Il Segretario della Giunta

(firma digitale)

Svolge le funzioni di Segretario .....

### OGGETTO

**Oggetto: Validità dei titoli di viaggio. Emergenza Covid 19. Disposizioni di cui all'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 74 del 14 giugno 2020.**

### LA GIUNTA REGIONALE

#### PREMESSO:

che nel contesto delle molte questioni conseguenti all'emergenza COVID 19 si pone anche la problematica dei titoli di viaggio già acquistati dagli utenti, che si sono trovati nella condizione di non poter usufruire del servizio a seguito dei provvedimenti governativi e regionali di restrizione alla circolazione delle persone, ovvero, di utilizzare un servizio nettamente ridimensionato;

che l'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 74 del 14 giugno 2020 ha previsto, alla sezione 15, punto n.8 (Vendita e validità dei titoli di viaggio), che "in relazione ai titoli di viaggio (abbonamenti) acquistati dagli utenti e non utilizzati, in tutto o in parte, a seguito dei provvedimenti restrittivi alla circolazione dei mezzi e delle persone, le aziende di trasporto sono tenute a riconoscere, in funzione della richiesta dell'utenza, il ristoro di detti titoli secondo i criteri e le

modalità da definire a cura della Giunta regionale in linea con quanto disposto dal DL 19 maggio 2020, n. 34, art. 215 (Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)”;

**DATO ATTO** che il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto all’Art. 215 (Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL) che:

1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:

a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un anno dall'emissione;

b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.

2. Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando:

a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuative delle misure di contenimento di cui alla lettera a).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalità di cui al comma 1.

**EVIDENZIATO** che il DPCM 4 marzo 2020 – ha sospeso, a partire da detta data, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, Master e Università per anziani”, e di conseguenza sono stati sospesi i servizi di trasporto pubblico scolastici;

**RITENUTO** di procedere, nell’allegato n.1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, alla individuazione delle modalità e criteri per il ristoro, da parte delle aziende di trasporto, del mancato o parziale utilizzo dei titoli di viaggio anche secondo le modalità previste dal DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, Art. 215;

**RITENUTO** comunque di prevedere limitate ipotesi di rimborsi in contanti per categorie di utenti che potrebbero non avere più la necessità o la motivazione di utilizzare i mezzi del trasporto pubblico locale per propri spostamenti;

**DATO ATTO** che il Fondo previsto dall’art.200 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del medesimo decreto;

**DATO ATTO** che la società TUA spa, affidataria in house dei servizi di tpl su cui la Regione esercita il controllo analogo ai sensi di legge, è tenuta ad applicare quanto disposto nell’allegato n.1 al presente provvedimento anche sui servizi gestiti da essa e società controllate e autorizzati in base alla LR 11/2007 e che parimenti il voucher riferito ai servizi TUA spa può essere utilizzato

indistintamente sui servizi di tpl o su quelli autorizzati in base alla LR 11/2007 alle medesime società sottoposte a suo controllo;

**VISTA** la Legge regionale n.77/99;

**PRESO ATTO** che il Dirigente del Servizio di Trasporto Pubblico del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità

A VOTI PALESI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

### **DELIBERA**

1 di approvare, nell’allegato n.1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, la definizione delle modalità e criteri per il ristoro, da parte delle aziende di trasporto, del mancato o parziale utilizzo dei titoli di viaggio;

2. di dare atto che il Fondo previsto dall’art.200 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, è destinato, nei limiti delle risorse disponibili per la Regione Abruzzo, anche alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del medesimo decreto;

3. di autorizzare il Dirigente del Servizio di Trasporto Pubblico del Dipartimento Infrastrutture Trasporti alla cura di tutti gli adempimenti conseguenziali e necessari all’adozione del presente provvedimento compresa la notifica alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro;

4 di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, giacché la compensazione per i mancati ricavi da traffico per le aziende avviene facendo ricorso alle risorse del Fondo stanziato dallo Stato ai sensi dell’art.200 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 nei limiti delle risorse disponibili a favore della Regione Abruzzo;

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo nella specifica sezione dedicata a “trasparenza, valutazione e merito” in ottemperanza a quanto previsto dall’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Telematico BURAT, nonché sul sito ufficiale della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)).